



Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati Informativa alla clientela

La Banca d'Italia ha previsto nelle "Disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche" il Capitolo 11 della Parte 3, intitolato "Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati" (di seguito le "Disposizioni"). Le Disposizioni sono finalizzate a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti (i "Soggetti Collegati" appunto) ai centri decisionali degli istituti di credito, come Deutsche Bank S.p.a. (di seguito "DB Spa"), possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti.

Le Disposizioni definiscono i "Soggetti Collegati", nell'ambito di un gruppo bancario, come l'insieme costituito da una "Parte Correlata" e da tutti i soggetti a essa connessi ("Soggetti Connessi"). In particolare, per "Parte Correlata" si intendono i soggetti di seguito indicati, in virtù delle relazioni intrattenute con le banche e gli intermediari vigilati appartenenti al gruppo:

1. l' "Esponente Aziendale": ovvero un soggetto che svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca: amministratore, sindaco, direttore generale e chi svolge cariche comportanti funzioni equivalenti a quella di quest'ultimo.
2. il "Partecipante" (Deutsche Bank AG, nel caso di DB Spa);
3. il soggetto, diverso dal "Partecipante", in grado di nominare, da solo, uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica (rispettivamente, il Consiglio di Gestione ed il Consiglio Sorveglianza nel caso di DB Spa, il Consiglio di Amministrazione nel caso di DB Mutui S.p.a.), anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;
4. una società o un'impresa, anche costituita in forma non societaria, su cui la banca o una società del gruppo bancario è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole (come definiti nelle Disposizioni).

Sempre secondo le Disposizioni per "Soggetti Connessi" si intendono:

1. le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una "Parte Correlata";
2. i soggetti che controllano una "Parte Correlata" tra quelle indicate ai numeri 2 e 3 della relativa definizione, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima "Parte Correlata";
3. gli "Stretti Familiari" di una "Parte Correlata" e le società o le imprese controllate da questi ultimi. Per "Stretti Familiari" si intendono i parenti fino al secondo grado e il coniuge o il convivente more uxorio di una "Parte Correlata", nonché i figli di quest'ultimo.

Gli istituti di credito devono pertanto censire le "Parti Correlate" ed individuare i "Soggetti Connessi" anche chiedendo le necessarie informazioni in fase di apertura di nuovi rapporti e, successivamente, in occasione del rinnovo del fido o della revisione dei contratti. A tal fine le Disposizioni prevedono specifici obblighi di informativa in capo alla clientela. In particolare: *"I soggetti qualificabili come parti correlate ai sensi della presente disciplina cooperano con le banche e gli intermediari con cui intrattengono rapporti al fine di consentire loro un censimento corretto e completo dei soggetti collegati, in particolare per quanto riguarda l'individuazione dei soggetti connessi. È dovere delle parti correlate, altresì, comunicare tempestivamente le circostanze di cui siano a conoscenza che possano comportare modifiche del perimetro dei soggetti collegati"*.

In ottemperanza alle Disposizioni, si invita pertanto la clientela ad assistere DB Spa nella predetta attività di censimento dei "Soggetti Collegati" fornendo tutte le informazioni a ciò necessarie e, in particolare, segnalando se la stessa sia – o sia diventata in corso di rapporto - uno degli "Stretti Familiari" degli "Esponenti Aziendali" (come sopra definiti).

Si resta a disposizione per ogni chiarimento od ulteriore indicazione